



**Comune di Modena**  
**Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia**

Modena, 21 dicembre 2011  
Protocollo generale n. 151119/2011  
DO/ss

**A tutto il personale del Settore**

**Agli Ordini e Collegi professionali**

**LORO**  
**SEDI**

**OGGETTO: DPR 28/12/2000 N. 445 - DEFINIZIONE SISTEMA DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI RELATIVE A PRATICHE PRESENTATE DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2014.**

Gentili colleghi, gentili professionisti,

con questa nota informativa comunico che, con **determinazione dirigenziale n. 1910 del 13.12.2011 (rettificata con determinazione dirigenziale prot. n. 149409/2011)**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il sistema dei controlli a campione, che il Settore Trasformazione urbana e qualità edilizia attua per il periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2014, per accertare la veridicità del contenuto delle autocertificazioni, presentate in allegato ai progetti edilizi.

Si tratta di una serie di adempimenti, previsti dal **DPR 28/12/2000 n.445**, avente ad oggetto: "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", in vigore dal 07/03/2001.

Con questa determinazione viene introdotta , **per il periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2014** una metodologia rinnovata, in base alla quale effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni allegate a richieste di permesso di costruire, a comunicazioni di inizio lavori e a segnalazioni certificate di inizio attività previste, queste ultime, dall'art. 5 del D.L. 13/05/2011 n. 70, convertito in Legge 106/2011, che ha stabilito che la denuncia di inizio attività venga appunto sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

I nuovi criteri sono i seguenti:

- Sono sottoposte a controllo le autocertificazioni sottoscritte dal soggetto che ha presentato il progetto edilizio, dichiarandosi **“proprietario o titolare di altro titolo legittimante**;
- Si procede mensilmente, con mezzi informatici mediante apposito programma basato su un criterio casuale, al sorteggio di progetti edilizi contenenti autocertificazioni da controllare e precisamente:
  - **5 domande di permesso di costruire** presentate nel mese precedente;
  - **5 segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)** presentate nel mese precedente;

- **5 comunicazioni di inizio lavori (art. 6 DPR 380/2001)** presentate nel mese precedente.
- Dei progetti sorteggiati e di quelli non sorteggiati per il controllo, viene redatto un **apposito elenco, che sarà esposto in bacheca e pubblicato nel sito internet di Settore all'indirizzo <http://autocertificazioni.comune.modena.it>**

Le procedure di controllo, con i suddetti criteri, sono attivate sui **progetti edilizi presentati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.**

Gli operatori degli uffici, incaricati di ritirare le autocertificazioni, devono controllare la completezza e la correttezza della relativa compilazione, da parte dei privati.

I privati, a loro volta, hanno l'obbligo di fornire dichiarazioni veritiere, incorrendo nelle **sanzioni di legge<sup>1</sup>**, nel caso in cui, nel corso dei controlli citati, venga accertata la non veridicità di quanto autocertificato.

La presente vale come disposizione di servizio.

**Il Dirigente  
Responsabile  
ing. Giovanni Villanti**

#### **ALLEGATI:**

**testo della determinazione dirigenziale n. 1910 del 13.12.2011**

**testo della determinazione dirigenziale prot. n. 2011/149409**

*Originale, firmata e protocollata, è agli atti del settore.*

---

<sup>1</sup> Le sanzioni sono previste agli articoli 75 e 76 del **DPR 28/12/2000 n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”:**

#### **Articolo 75 DPR 445/2000 “Decadenza dai benefici”:**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 (*Norme penali*), qualora dal controllo di cui all'articolo 71 (*controllo sulla veridicità dell'autocertificazione*) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

#### **Articolo 76 DPR 445/2000 “Norme penali”:**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (*dichiarazioni sostitutive di certificazioni*) e 47 (*dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 (*è la dichiarazione resa nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute*), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati, indicati nei commi 1, 2 e 3, sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

# COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE  
del Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia (19)  
Ing. Giovanni Villanti

Prot. Gen: 2011 / 146036 - GC

Numero d'ordine: 1910  
Registrata il 13/12/2011  
a valenza interna

OGGETTO: D.P.R. 28/12/2000 N. 445 - DEFINIZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI, RELATIVA A PRATICHE PRESENTATE DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2014

## IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28.3.2011 sono stati approvati il Bilancio di per l'esercizio 2011, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale Programmatica per il periodo 2011/2013;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 26.4.2011, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2011, al cui interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Centri di Responsabilità e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;

Richiamato il D.P.R. 28/12/2000 n. 445, avente ad oggetto: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", in vigore dal 7/03/2001;

Visto, in particolare, l' articolo 71 DPR 445 del 28/12/2000 il quale prevede che le amministrazioni che ricevono autocertificazioni, sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle medesime;

Richiamata la circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22/10/1999 prot. 44700/99, con la quale si forniscono indicazioni alle pubbliche amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni;

Visto, in particolare, che la citata circolare ministeriale stabilisce che le amministrazioni procedenti devono stabilire modalità e criteri attraverso i quali effettuare i controlli:

- controllando in via prioritaria le autocertificazioni finalizzate ad ottenere benefici;
- privilegiando la tempestività nel sistema dei controlli, rispetto alla estensione dei casi da controllare;

Preso atto:

- che qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità: questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
- che, in caso di accertata autocertificazione mendace, l'art. 75 prevede che il dichiarante decada dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: di conseguenza in materia edilizia si procede ad annullare il titolo abilitativo edilizio per mancanza della legittimazione ad intervenire sull'immobile.
- che il Settore Trasformazione Urbana e Qualità edilizia, nei procedimenti edilizi e nelle materie gestite, fa ampio ricorso all'istituto dell'autocertificazione;

Viste le precedenti determinazioni dirigenziali, che hanno definito, per gli anni passati i criteri e le modalità, nonché le tipologie di casi da assoggettare al controllo, in particolare: la determinazione dirigenziale n. 2375/2003 (prot. Gen. 2003/145411), per l'anno 2004; la determinazione dirigenziale n. 2358/2004 (prot. Gen. 2004/139001), per l'anno 2005; la determinazione dirigenziale n. 2264/2005 (prot. Gen. 2005/170142), per l'anno 2006; la determinazione dirigenziale n. 938/2007 (prot. Gen. 2005/64215), per l'anno 2007;

Visto che, dal 2004 a tutt'oggi, sono stati effettuati controlli su denunce di inizio attività (DIA) e richieste di permessi di costruire, così come disciplinati dalla Legge Regionale 31/2002 e dal RUE del Comune di Modena e che detti controlli sono stati confermati con determinazione dirigenziale n. 385/2008 (prot. gen. 2008/21138) relativamente agli anni 2008 e 2009;

Dato atto che anche per il 2010, a tutto il mese di ottobre 2010, si sono adottati i medesimi criteri di cui all'ultima determinazione dirigenziale citata;

Visto che dal 2010 il sistema dei titoli abilitativi edilizi è mutato, così come dispone l'art. 6 del D.P.R. 380/2001, sostituito con il D.L. 25/03/2010 n. 40 convertito in Legge 22/05/2010 n. 73, con il quale è stata introdotta una comunicazione di inizio lavori (semplice e asseverata a seconda dei casi, indicati espressamente da questa norma nuova) per una serie di interventi edilizi, da corredare a una serie di autocertificazioni, tra le quali anche quella che attesta il titolo legittimante del soggetto che presenta detta comunicazione al Comune;

Con l'entrata in vigore dell'art. 5 del D.L. 13/05/2011 n. 70, convertito in Legge 106/2011, che ha modificato ed integrato l'art. 19 della Legge 241/1990, la denuncia di inizio attività è stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), alla quale va altresì allegata la certificazione attestante il titolo legittimante del soggetto che presenta la SCIA al Comune.

Ritenuto pertanto opportuno introdurre una metodologia rinnovata, in base alla quale effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni allegate a segnalazioni certificate di inizio attività, a richieste di permesso di costruire e a comunicazioni di inizio lavori, prevedendo pertanto che vengano verificate autocertificazioni relative a 5 segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), 5 richieste di permesso di costruire, 5 comunicazioni di inizio lavori, per un totale di 15 titoli abilitativi al mese;

Ritenuto opportuno, inoltre, procedere a verificare il contenuto delle autocertificazioni relative ai titoli, sorteggiati, verificandone il contenuto, sia che il privato abbia dichiarato di essere proprietario, sia che abbia dichiarato un altro titolo legittimante (richiedendo anche la disponibilità del privato a produrre, entro un termine breve, la fotocopia semplice del documento comprovante il titolo);

Vista l'opportunità di confermare, come per gli anni passati, che nel campione delle pratiche sorteggiate, non siano comprese le pratiche presentate da un condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, data la difficoltà di accertare le singole proprietà e l'avvenuto formarsi delle corrette maggioranze assembleari, necessarie a decretare la volontà di addivenire alla decisione di procedere all'intervento edilizio;

Vista inoltre l'opportunità di stabilire che nel campione delle pratiche sorteggiate non siano comprese sia le SCIA in sanatoria, sia le richieste di permesso di costruire in sanatoria, in quanto tali richieste possono essere presentate non solo dal soggetto proprietario dell'immobile, ma anche da chi non abbia un diritto reale sull'immobile ma abbia commesso l'abuso edilizio;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di contabilità;

## D E T E R M I N A

- sottoporre a controllo le autocertificazioni inerenti il titolo legittimante del soggetto richiedente che si è dichiarato proprietario o che ha dichiarato altro titolo legittimante, precedendo, ogni mese, ad effettuare, con mezzi informatici mediante apposito programma basato su un criterio casuale, con le specificazioni indicate in premessa, che costituisce parte integrante di questo dispositivo, un sorteggio di:
  - 5 certificate di inizio attività (SCIA) presentate nel mese precedente;
  - 5 domande di permesso di costruire presentate nel mese precedente;
  - 5 comunicazioni di inizio lavori (art. 6 DPR 380/2001) presentate nel mese precedente.
- di disporre che, dei casi sorteggiati, venga redatto un apposito elenco, da esporre in bacheca presso il Settore;
- di dare atto che le procedure di controllo, con i suddetti criteri, sono attivate con riferimento alle SCIA, alle richieste di permesso di costruire e alle comunicazioni di inizio lavori (considerate senza distinzione tra quelle semplici e quelle asseverate) a partire dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014;
- di disporre che, in ogni caso, venga inviata al soggetto interessato, una comunicazione scritta dell'avvio del procedimento di controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 241/1990 e s.m..
- di disporre inoltre che il controllo è da intendersi positivamente concluso, decorso il termine di 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, senza che venga inviata altra comunicazione scritta al soggetto interessato; l'esito del controllo sarà comunque conservato agli atti del Settore e si rilascerà attestazione dell'avvenuto controllo positivo, solo su richiesta espressa dell'interessato.

Il Dirigente Responsabile  
f.to Ing. Giovanni Villanti

Data di esecutività, 05/12/2011

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune a partire dal 13 dicembre 2011 per 15 giorni consecutivi, come risulta dall'elenco n. 110/2011.

**COMUNE DI MODENA**  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE  
del Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia (19)  
Ing. Giovanni Villanti

Prot. Gen: 2011 / 149409 - GC

Numero d'ordine:  
Registrata il  
a valenza interna

OGGETTO: D.P.R. 28/12/2000 N. 445 - DEFINIZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI, RELATIVA A PRATICHE PRESENTATE DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2014 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910/2011

**IL DIRIGENTE**

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28.3.2011 sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale Programmatica per il periodo 2011/2013;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 26.4.2011, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2011, al cui interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Centri di Responsabilità e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;

- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;

Premesso altresì che con determinazione dirigenziale n. 1910/2011 esecutiva dal 5/12/2011 sono stati stabiliti modalità e criteri attraverso i quali effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni inerenti il titolo ad intervenire relativamente alle pratiche edilizie presentate nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014;

Considerato che nel testo della determinazione è specificato che i controlli verranno effettuati sulle pratiche presentate dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, mentre nell'oggetto viene riportato quale termine iniziale l'1 gennaio 2010;

Dato atto che si tratta di evidente ed ovvio mero errore materiale e che quindi l'oggetto della determinazione dirigenziale suindicata deve essere così rettificato: "D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – Definizione del sistema dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni, relativa a pratiche presentate dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014"

Ritenuto opportuno quindi adottare la presente determinazione di rettifica;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

#### D E T E R M I N A

- di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, l'oggetto della determinazione del dirigente responsabile n. 1910/2011 nel seguente modo:

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - Definizione del sistema dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni, relativa a pratiche presentate dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014

- fermo il resto;

Il Dirigente Responsabile  
f.to Ing. Giovanni Villanti

Data di esecutività, 15/12/2011